



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PROVVISORIE ESTIVE ED INVERNALI "DEHORS"

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 49 del 23 luglio 2008

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PROVVISORIE ESTIVE ED INVERNALI "DEHORS"

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina unicamente gli aspetti estetico-architettonici e di insediamento ambientale fermo restando gli altri regolamenti e le norme riferiti all'oggetto quivi trattato.

DEFINIZIONE

1. Si definiscono dehors, ai fini del presente regolamento, le strutture temporanee, sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.

2. Rientrano in tale definizione tutti gli elementi di arredo compresi sedie, tavolini e altri elementi mobili di delimitazione perimetrale.

La messa in opera di dehors può essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici disciplinati dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2006: "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

E' altresì consentita l'installazione di dehors a servizio di circoli privati, purché senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con quanto disposto dal D.M. 17/12/1992 n. 564 modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534.

E' consentita la posa di dehors da parte delle attività artigianali che in base alla normativa vigente sono autorizzate a svolgere attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, nello specifico artigiani produttori di pizze al taglio e pasticceria. I predetti dehors potranno essere installati su tutto il territorio comunale ad esclusione delle Vie E. Aubert, De Tillier, Porta Pretoria, S. Anselmo, Croce di Città e Martinet.

Tali strutture non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate dagli esercizi di somministrazione e dovranno essere costituite unicamente da piani di appoggio, realizzati con materiali, forma, tipologia compatibili con il contesto e di dimensioni congrue con la superficie dell'attività.

Non è consentita l'installazione di dehors a servizio di bar interni a servizi pubblici e privati (ad esempio ospedale, cinematografi).

DURATA E AUTORIZZAZIONI

3. Le strutture temporanee sono sottoposte a concessione edilizia gratuita e temporanea fatta salva la concessione per l'occupazione del suolo pubblico determinata con specifico provvedimento. Qualora tali strutture riguardino immobili od aree sottoposti a vincoli di tutela, la concessione è subordinata all'autorizzazione con validità quinquennale della competente Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali, fatta eccezione per quelle costituite solo da tavolini, sedie e corpi riscaldanti, elementi che potranno essere unicamente posati al suolo.

4. La concessione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza, così come definite ai punti 1 e 2. La concessione può essere richiesta per strutture a carattere estivo, dal 1° marzo al 31 ottobre, per strutture a carattere invernale dal 1 ottobre al 31 marzo.

5. Le strutture a carattere invernale di cui al successivo punto 17 sono consentite su tutto il territorio comunale con esclusione del Centro Storico come perimetrato dal vigente Piano Regolatore Generale, ove saranno ammessi esclusivamente nelle aree cortilizie private.

Nel Centro Storico è comunque ammessa l'installazione di tavolini, sedie e corpi riscaldanti.

6. Per ottenere la concessione occorre presentare la seguente documentazione:

a) relazione tecnica comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione; dovrà inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche o specificare i comprovati impedimenti tecnici che non lo consentono;

b) rilievo del fronte dell'edificio interessato: per il Centro Storico, ove possibile, la rappresentazione grafica verrà fornita dall'Amministrazione Comunale in scala 1:200;

c) pianta in scala 1:50 sulla quale risulteranno indicate chiaramente:

- lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
- la collocazione del dehors e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico;
- la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi;
- le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico;
- il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale);

- la distanza rispetto al fronte dell'edificio retrostante, nonché quella da eventuali proprietà private, che dovrà rispettare il dettato dell'articolo 873 del C.C.;
- la larghezza della corsia transitabile della strada;
- il posizionamento degli arredi;

d) prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;

e) documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante il deors ed eventuale fotomontaggio d'insieme o assonometria;

f) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

Dovrà inoltre essere acquisito il nulla osta del competente Servizio Comunale di Viabilità.

7. Qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui la stessa è inserita (es. colore del fronte) per l'ottenimento di una nuova concessione non è necessario presentare la documentazione di cui al precedente punto.

8. Allo scadere della concessione, l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata. Ferme restando le norme relative all'occupazione di suolo pubblico, ove il caso, il ripristino o la risistemazione debbono essere garantiti mediante polizza fidejussoria o mediante versamento di una cauzione.

POSIZIONAMENTO

9. Il posizionamento delle strutture temporanee per deors, se non realizzato in aree cortilizie private, deve essere frontistante l'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente e preferibilmente a una distanza non superiore a tre metri.

Nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, o di impossibilità legata a passaggi veicolari e pedonali è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione Comunale nel rispetto dei diritti dei terzi.

Sulle vie Xavier de Maistre e Conseil des Commis, in attuazione delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività Culturali è consentita la sola installazione di tavolini, sedie, ombrelloni (durante la stagione estiva) oltre ai corpi riscaldanti (durante la stagione invernale), in numero contenuto al fine di limitare l'impatto visivo degli arredi sulle vie.

10. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso e di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale. Detta continuità pedonale lungo il fronte degli edifici potrà venire meno nel caso di pubblici esercizi affacciati su spazi pubblici di limitate dimensioni, tali da non consentire la posa in opera di strutture funzionali ed idonee, purché siano rispettate le vigenti normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a ridotta o impedita capacità motoria.

Nelle ore di chiusura dell'attività gli arredi mobili del dehors devono essere rimossi; sedie e tavolini possono non essere rimossi, ma non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata (oltre tre giorni) tavolini e sedie devono essere ritirati e custoditi in luogo privato.

MORFOLOGIA E STRUTTURA

11. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee per dehors nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico (in particolare con quelli concessionati sulla base del presente regolamento). Più precisamente la morfologia dei dehors deve rispettare i seguenti requisiti:

a) avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato;

b) avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;

c) le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;

d) non avere tamponamenti verticali, fatta eccezione per quanto disposto alla lettera f) dell'articolo 16.

e) le scritte / logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti, coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto; non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;

f) sono escluse le insegne;

g) le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

12. I dehors devono essere completamente asportabili; in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile e di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. E' ammessa la realizzazione di strutture:

a) ancorate direttamente al suolo solo ove la pavimentazione non sia di tipo lapideo e con l'obbligo del ripristino totale dei sedimi pubblici a concessione terminata;

b) ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;

c) direttamente connesse a pedane di minima altezza, ove ammesse;

d) ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale e documentale con disposizioni di Piano Regolatore Generale.

In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione o della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.

MATERIALI ED IMPIANTI

13. I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile dei dehors devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili.

14. Gli impianti elettrici dei dehors devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente alla installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute e sempre collocati a terra.

INDICATORI E PARAMETRI

15. Le strutture temporanee devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

a) Identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale del componente più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, ecc.):

- la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore ad 1/3 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio);
- lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio;
- sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire l'installazione di dehors di idonea dimensione, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire;

b) larghezza corsia libera per transito auto: minimo m 3,50 al netto della proiezione di eventuali oggetti di altezza inferiore a m 3,50 e dei marciapiedi;

c) distanza da edifici per il passaggio pedonale obbligatoria laddove non venga garantita altrimenti la continuità del passaggio pedonale privo di barriere per portatori di handicap: minimo m 1,50;

d) superficie massima non superiore a quella dell'esercizio commerciale richiedente la concessione;

e) omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico, già approvate ai sensi del presente regolamento.

16. La struttura temporanea a carattere estivo deve, inoltre, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

a) sezione massima dei montanti: cmq. 100

b) nessun tamponamento verticale salvo casi giustificati dall'esposizione al vento per i quali sono ammissibili tamponamenti totalmente trasparenti;

c) altezza massima delle pedane, ove ammesse, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;

d) paramenti di bordo della copertura: altezza massima cm 30;

e) colori e materiali di bordo omogenei, coerenti con il contesto e con l'edificio interessato;

f) materiali di bordo inferiore: coerenti per forma e materiale con il contesto, altezza massima cm 80.

E' consentita la diffusione di musica non oltre le ore 24, tale da non superare i valori limite previsti dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997) secondo la zonizzazione acustica approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 169 del 17/09/1998, e previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 29/03/2006 n. 9 relativi provvedimenti attuativi. In tal caso, oltre alla documentazione di cui al punto 6 è necessario presentare relazione di previsione di impatto acustico prevista dall'art. 8 della L.R. 9/2006 redatta in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3355 del 10.11.2006.

E', invece, esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

17. La struttura temporanea per dehors a carattere invernale deve essere dimensionata per sopportare il carico della neve sulla base di idonea relazione di calcolo; deve, inoltre, assicurare le seguenti caratteristiche:

a) sezione massima dei montanti: cmq 100

b) pendenza delle falde: massimo 25%, con inclinazione e conformazione tali da evitare lo scarico della neve sul suolo pubblico;

c) altezza massima della pedana, ove ammessa, tale da consentire il raccordo con il marciapiede;

d) tamponamenti verticali di consistenza tale da non costituire incremento volumetrico, realizzati in materiale trasparente, salvo zoccolatura di altezza massima cm 80;

e) colori e materiali armonizzati con il contesto e con l'edificio interessato.

La documentazione da allegare alla richiesta di concessione dovrà anche comprendere:

a) certificato di collaudo statico della struttura:

b) impegno del titolare del dehors ad effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno 2 metri. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.

E' consentita la diffusione di musica non oltre le ore 24 tale da non superare i valori limite previsti dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997) secondo la zonizzazione acustica approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 169 del 17/09/1998, e previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 29/03/2006 n. 9 relativi provvedimenti attuativi. In tal caso, oltre alla documentazione di cui al punto 6 è necessario presentare relazione di previsione di impatto acustico prevista dall'art. 8 della L.R. 9/2006 redatta in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3355 del 10.11.2006.

E', invece, esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

MANUTENZIONE DEI DEHORS

18. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione comunale, previa verifica, provvede a diffidare il concessionario al ripristino dei manufatti, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione, ed in caso di inadempienza revocare la concessione e ordinare la rimozione del dehors, addebitando le spese all'esercente. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuova autorizzazione.

VIGILANZA SUGLI AVVENTORI

19. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli pubblici esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura.

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI PER LAVORI E MANIFESTAZIONI

20. Per esigenze contingibili ed urgenti l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata delle strutture di cui al presente regolamento. Può inoltre provvedere alla

revoca o alla sospensione della concessione edilizia e della concessione del suolo pubblico, con preavviso di almeno 15 giorni, per lavori da eseguirsi nelle aree interessate dalle strutture o su immobili posti nelle adiacenze, qualora la presenza del dehors precluda o renda gravemente disagiata l'attività connessa alla realizzazione dei lavori stessi.

In tali casi l'Amministrazione Comunale non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere indennizzi o risarcimenti.

Dovranno essere in ogni caso garantite e non rese più difficoltose le operazioni di sgombero neve dal suolo pubblico; l'Amministrazione potrà richiedere la rimozione delle strutture in caso di nevicate eccezionali e per lo svolgimento di manifestazioni od eventi autorizzati.

Analoga iniziativa dovrà essere direttamente intrapresa dagli interessati in occasione della Fiera di S. Orso.

SANZIONI

21. Le infrazioni verranno sanzionate secondo le modalità previste dalle vigenti leggi e normative.

NORME FINALI

22. Le strutture temporanee per dehors sono disciplinate con prescrizioni specifiche, anche diverse da quelle del presente regolamento, nei Piani di arredo urbano d'iniziativa pubblica e privata relativi ad aree omogenee ed approvati dal Consiglio Comunale.

23. Le strutture temporanee per dehors sono disciplinate con prescrizioni specifiche dalla competente Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali, anche diverse da quelle del presente regolamento, nei casi di incompatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica, architettonica e monumentale ai sensi del Dlgs 42/2004 e della legge regionale 56/83.